

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva denominata **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIMERCATE NUOTO”**.

I colori sociali della Società sono AZZURRO – BLU – VERDE.

ART. 2

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Vimercate Nuoto ha sede in Vimercate, Piazza Marconi n.7 .

ART. 3

L'Associazione è apatica, apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

ART. 4

L'Associazione sportiva ha per scopo:

1. Il miglioramento fisico e morale delle gioventù;
2. La diffusione dello sport del nuoto, del nuoto per salvamento e della pallanuoto nell'ambito della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), che disciplina tali specialità e della quale accetta i regolamenti;
3. la diffusione degli sport del nuoto a tutti i ceti sociali senza discriminazione alcuna, a scopo ricreativo, medico e competitivo;
4. la promozione delle attività di nuoto in particolare nell'ambito della scuola per fornire a tutti giovani la possibilità di praticarlo attivamente come difesa della propria salute, come elemento di formazione psicofisica e morale e come proficuo utilizzo nel tempo libero.
5. La promozione, il coordinamento e l'attuazione di ogni attività sportiva, didattica, ricreativa, culturale e sociale connesse con quella praticata, in collaborazione con enti locali, regionali, statali, sia pubblici che privati.

L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO e delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva a cui la stessa è libera di aderire.

ART. 5

Tutte le attività esercitate dall'Associazione e riguardanti lo sport del nuoto, sono considerate di pari dignità ed i soci si impegnano a garantirne la continuità e lo sviluppo, equilibrando l'impegno finanziario e la partecipazione di Soci ed Atleti.

ART. 6

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Le ammissioni sono deliberate dal CD.

Tutti i soci hanno pari diritto di voto. I soci sono tenuti a pagare una quota annuale stabilita dal CD.

I soci possono anche essere Atleti.

I soci Ordinari ed i Soci Atleti richiamati alle armi sono esonerati dal pagamento delle quote sociali per tutta la durata del servizio, conservando i doveri ed i diritti derivanti dalla loro qualifica.

Tutti i Soci Atleti devono essere tesserati, a cura dell'Associazione, alla F.I.N. e possono frequentare la piscina e la palestra di allenamento nei giorni e nelle ore stabilite dal C.D.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e godono delle agevolazioni che questa può offrire.

ART. 7

Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario, ogni aspirante dovrà:

1. Presentare domanda scritta di ammissione, controfirmata da due Soci maggiorenni,
2. Il socio, firmando la domanda di ammissione, si impegna ad accettare il presente Statuto, il Regolamento dell'Associazione e tutte le decisioni del C.D. e delle Assemblee.
3. Le domande di ammissione presentate da minorenni con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate anche dall'assenso di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci.

ART. 8

La qualifica di socio si perde:

1. Per dimissioni, da presentarsi per iscritto. Per gli atleti valgono le disposizioni delle norme federali;
2. Per morosità a causa di ritardo superiore a tre mesi nel pagamento delle quote sociali;
3. Per radiazione, che viene pronunciata dal C.D. contro il Socio che venga meno agli obblighi contenuti nel presente Statuto e nei Regolamenti Societari, o che commetta azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. La radiazione del Socio Atleta dovrà essere ratificata dalla F.I.N. Il provvedimento di radiazione verrà adottato previa votazione segreta del C.D. con la maggioranza dei due terzi. Il C.D. dovrà essere convocato in sessione straordinaria. Il C.D. può rendere note all'assemblea dei Soci Ordinari le ragioni che hanno imposto la radiazione del socio;

A carico dei Soci possono essere inoltre adottati i seguenti provvedimenti:

- L'ammonizione;

- La sospensione per tempo determinato dalla frequenza della sede e/o dagli incarichi sociali;
- I provvedimenti disciplinari presi a carico del Socio debbono essere notificati per iscritto all'interessato. Per i Soci Atleti tali provvedimenti debbono essere sottoposti; per ratifica, alla F.I.N.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. La propria quota non è cedibile a terzi, né soggetta a rivalutazione.

L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze.

ART. 9

L'anno Sociale decorre dal 1 Settembre al 31 Agosto.

1. Alla chiusura dell'esercizio il C.D. avrà l'obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario, secondo le normative legislative e fiscali in vigore. Detto rendiconto verrà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve avvenire entro il quarto mese successivo alla chiusura di ciascun esercizio sociale.
3. La convocazione di Assemblee straordinarie, oltre che dal C.D., può essere richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari, che dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.
4. La convocazione dell'Assemblea dei Soci Ordinari deve avvenire tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, da spedire o consegnare almeno dieci giorni prima della data fissata. In prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno dei Soci; trascorsa un'ora da quella fissata, l'Assemblea è

validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

5. Nelle assemblee non sono ammesse deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 10

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente, nominato dalla Assemblea stessa; uno dei Soci verrà chiamato a fare da Segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il Verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11

Per eventuali modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

ART. 12

L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo (C.D.) composto da un minimo di tre membri e da un massimo di cinque, scelti fra i Soci Ordinari maggiorenni, ed eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea.

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Il C.D. eleggerà nel proprio ambito, a maggioranza semplice:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario

Tutte le cariche sono onorifiche e nessuna carica è retribuita. Il C.D. può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Il C.D. dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il diritto di far parte del C.D. si perde:

- Per dimissioni;
- Per radiazione, come previsto dall'art.8;
- Per tre assenze consecutive ingiustificate dal Consiglio;
- Per la perdita di qualifica di socio.

Nel caso di dimissioni, il Consigliere dimissionario cui siano affidate cariche specifiche in seno al C.D. stesso, ha l'obbligo di espletare i compiti relativi fino alla nomina del sostituto, che dovrà comunque avvenire entro tre mesi dalla data delle dimissioni stesse.

Nel caso che il numero dei Consiglieri scendesse sotto i tre per qualsiasi motivo, si procederà a nuove elezioni.

Le deliberazioni del C.D. sono valide se prese durante un Consiglio nel quale siano presenti almeno due terzi dei Consiglieri e uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide a maggioranza semplice di voto.

ART. 13

Il C.D. viene convocato dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno, o su semplice richiesta di un terzo del C.D.

ART. 14

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Stabilire le quote sociali
2. Esaminare e deliberare sulle domande di ammissione o di dimissioni.
3. Adottare provvedimenti disciplinari.
4. Compilare il bilancio preventivo dell'Associazione.

5. Compilare il bilancio annuale consuntivo entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, contenente un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci Ordinari.
6. Curare gli affari di ordine amministrativo.
7. Approvare i programmi delle attività dell'Associazione e coordinarne la gestione.
8. Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare le Assemblee straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai Soci, a norma dell'Articolo 9.
9. Stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi di proprietà o avuti in concessione.
10. Decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione o i Soci.

ART. 15

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

ART. 16

IL Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in Seno al Consiglio Direttivo.

ART. 17

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri tutti si impegnano, nell'esplicazione delle loro funzioni, ad agire in conformità alle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del C.D.

ART. 18

Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, nonché del rendiconto annuale economico e finanziario da sottoporre all'approvazione e del C.D. e dell'Assemblea, redige i verbali del C.D. e dell'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative delibere, provvede alla normale amministrazione dell'Associazione, direttamente o coadiuvato da altri Consiglieri o collaboratori cui il C.D. assegnerà specifiche mansioni.

ART. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. Dalle quote sociali.
2. Dalle eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi.
3. Da eventuali sponsorizzazioni
4. Da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione per la sua attività sportiva.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.

I bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

ART. 20

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- Materiali, attrezzi e indumenti
- Beni mobili o immobili, che per qualsiasi titolo divengano proprietà dell'Associazione stessa.
- Premi e Trofei aggiudicati definitivamente dall'Associazione in gare.
- Eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.
- Donazioni in genere.

ART. 21

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 22

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non può essere sciolta che col preventivo benestare dell'Assemblea dei Soci Ordinari, ottenuta con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti o, in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà dei Soci più uno.

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della stessa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai soli fini sportivi e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

Le eventuali controversie saranno deferite a un collegio di tre Arbitri amichevoli compositori, nominati uno per parte ed il terzo dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

ART. 24

Per tutto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle norme della Federazione Italiana Nuoto, nonché alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Il presente statuto viene redatto in virtù delle disposizioni del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e legge n. 289 del 27/12/2002 art. 90 e successive modifiche.

Vimercate, 23 Marzo 2005

p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

(Sig. Paolo Prisco)